SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Provincia autonoma di Trento

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 aprile 2017.

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»;

Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI»;

Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato comma 668;

Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;

b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Art. 2.
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
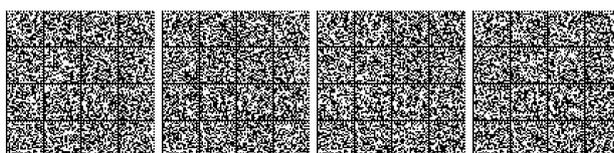
Art. 3.

Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati

1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'art. 5.

2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

3. Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Art. 4.

Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti

1. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

2. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6.

4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Art. 5.

Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto

1. L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.

2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;

b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;

c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6.

Art. 6.

Misurazione della quantità di rifiuto

1. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:

a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;

b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;

c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;

d) effettuata presso un centro di raccolta.

2. Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata dalla formula: $RiFut = \Sigma PESconf$.

3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata come: $RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$.

5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.

Art. 7.

Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche

1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Art. 8.

Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate

1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

2. Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m^2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

Art. 9.

Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Art. 10.

Norme transitorie

1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

17A03338

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 2017.

Ripartizione della dotazione del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio», il quale stabilisce che: «Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto le-

gislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.»;
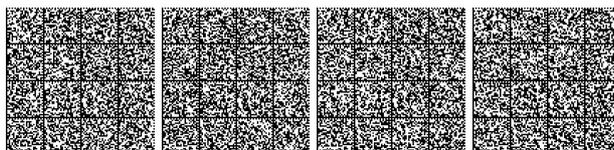
Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il quale prevede che: «Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.»;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il quale stabilisce che:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.

3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 2386 del 30 gennaio 2017, il quale ha istituito il Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, di cui all'art. 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione della dotazione del Fondo di cui all'art. 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, è così ripartito:

a) la somma di 16 miliardi di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale;

b) la somma di euro 4 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza.

2. Ferma restando la dotazione complessiva per l'anno 2017 del Fondo di cui al comma 1, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la eventuale rimodulazione delle risorse del Fondo tra le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 709

17A03363

DECRETO 10 maggio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,70%, con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047, decima e undicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,

ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio, 11 aprile, 10 giugno e 10 novembre 2016, nonché 9 febbraio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70 % aventi godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70 %, avente godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,70% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 maggio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2047 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2017

p.Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A03365

DECRETO 10 maggio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, con godimento 18 aprile 2017 e scadenza 15 giugno 2020, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 2017, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 18 aprile 2017 e scadenza 15 giugno 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente godimento 18 aprile 2017 e scadenza 15 giugno 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%, pagabile in due semestralità posticipate, la prima cedola è pagabile il 15 giugno 2017, le cedole successive sono pagabili il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 giugno 2017, sarà pari allo 0,055769% lordo, corrispondente a un periodo di 58 giorni su un semestre di 182.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 maggio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 27 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A03366

DECRETO 12 maggio 2017.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A. e dalla Banca Sella Holding S.p.A.;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 22 maggio 2017;
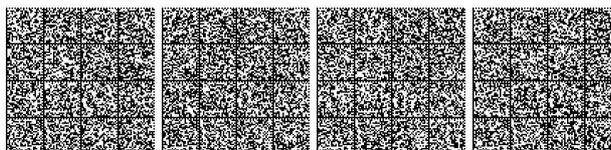
scadenza: 22 maggio 2023;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 22 maggio ed il 22 novembre di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale saranno pagati in due semestralità posticipate il 22 novembre ed il 22 maggio di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 18 maggio 2017 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,45%;

prezzo di emissione: 100%;

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 22 maggio 2017.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2017 salvo chiusura anticipata («Prima Fase»), e l'altra il 18 maggio 2017 («Seconda Fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare sono: persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto delle categorie definite sopra, oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e Mercato secondario» del citato «Information Memorandum» del 12 maggio 2017. Nella Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum».

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima Fase del periodo di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 15 maggio 2017 e terminerà alle ore 17,30 del 17 maggio 2017, salvo chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (16 maggio 2017).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data comunicazione, contestualmente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, al termine del primo giorno (15 maggio 2017), oppure entro le ore 13,00 del secondo giorno 16 maggio 2017. Nel terzo giorno di collocamento (17 maggio 2017), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (16 maggio 2017).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 18 maggio 2017 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

È affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A. e dalla Banca Sella Holding S.p.A. Con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 12 maggio 2017, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04 % suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A.

0,01 % suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia, viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini,

direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il «Decreto Trasparenza»).

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto sia nella Prima Fase che nella Seconda Fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «Decreto Trasparenza» citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 5 giugno 2017. Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda Fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'Emittente intende offrire al termine della Seconda Fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017, citato nelle premesse.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.

All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN speciale, che verrà utilizzato durante la Prima Fase del periodo di collocamento; ai «BTP collocati nella Seconda Fase, verrà invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante la Prima Fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della Seconda Fase ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di Indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il $\text{numero indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il $\text{numero indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

Rivalutazione Capitale = Capitale Nominale minimo * Max [CI — 1,0]

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice$_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi$_{m_3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi$_{m_2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \text{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{NIfoi}_{m-1}}{\text{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto «Indice Successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice Successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
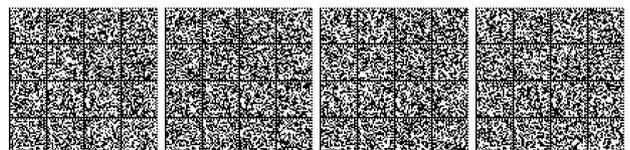
Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6.

Il giorno 22 maggio 2017 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 1, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 5 giugno 2017.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A03364

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP/IGP «Stelvio» o «Stilfser».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
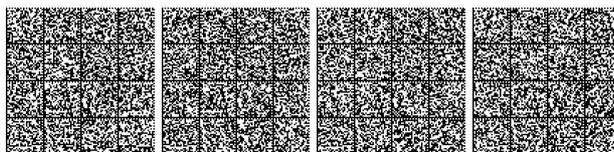
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2014, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio Formaggio Stelvio – Konsortium Stilfser Käse l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <caseifici> nella filiera <formaggi> individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo con nota prot. Mipaaf n. 25786 del 30 marzo 2017 autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
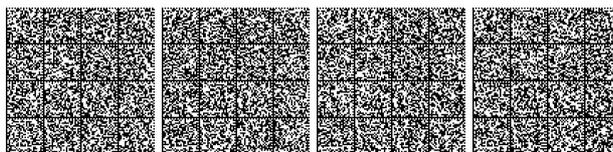
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2011 e rinnovato, da ultimo con decreto del 26 marzo 2014 al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse con sede legale in Bolzano, via Innsbruck n. 43, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 marzo 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03320

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 aprile 2017.

Determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze televisive, per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e s.m.i (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 35;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e s.m.i.;

Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorità) del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;

Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorità del 15 ottobre 2013, recante «Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»;

Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorità del 30 settembre 2014, recante «Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri»;

Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorità del 5 novembre 2015, recante «Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Visto il comma 172 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che così recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato»;

Visto il successivo comma 174 che dispone che «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»;

Visto il comma 175 della stessa legge che stabilisce che «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
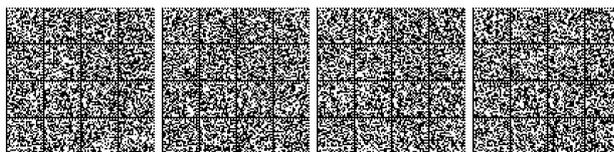
Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086, la Commissione fornisce una serie di elementi valutativi da tenere presente nell'adozione del provvedimento di fissazione dei contributi annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri;

Considerato che è necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;

Considerato che durante il regime della televisione analogica il concessionario era tenuto all'obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, determinato nella misura dell'1% del fatturato commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 e che tale pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Considerato che il Codice prevede agli articoli 34 e 35 che gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35);

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) che all'art. 5 ha determinato la misura dei diritti amministrativi, di cui all'articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete in tecnica digitale terrestre il pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta nonché l'ammontare dei contributi per i ponti di collegamento;

Considerato che fino all'anno 2012 - essendo ancora vigente il regime analogico - gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dalle delibere dell'Autorità n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale pagamento, per espressa previsione dello stesse delibere, comprendeva sia i contributi per l'uso delle frequenze che i diritti amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale;

Valutata la circostanza che il regime delineato dall'art. 5 della legge 115 del 2015 determina un diverso e ulteriore introito per l'erario e quindi tale introito previsto in circa 3 milioni di euro ma suscettibile di variazioni - secondo i calcoli più recenti forniti dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - va tenuto conto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dalla suddetta disposizione della legge di Stabilità 2016;

Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica è necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di circa 29,8 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2016), che in attuazione delle sopracitate disposizioni dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Visto in particolare l'art. 4 del suddetto decreto ministeriale il quale dispone che: «con successivo decreto verrà stabilito l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l'anno 2017 sulla base dei dati aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale»;

Ravvisata pertanto la necessità di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi sulla base dei dati aggiornati forniti dall'Autorità relativamente ai ricavi medi da attività televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per l'ultimo triennio disponibile;

Considerato che il ricavo medio dell'attività di vendita della capacità trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacità totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2013/2015, può essere desunto in un importo pari a € 27.227.442;

Ritenuto necessario ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per l'anno 2017 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio superiore rispetto a quella del 7% individuata per il contributo relativo agli anni 2014, 2015 e 2016, a causa del decremento dell'importo del ricavo medio complessivo, e che tale aliquota possa essere stabilita nella misura del 7,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, il «valore di mercato delle frequenze» risulta molto variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale;

Considerato che tale valore si può desumere negli importi dei ricavi medi dell'attività di vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2013/2015, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorità;

Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento così determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

Regione	Valore Riferimento
Abruzzo	23.309,00
Basilicata	18.464,00
Calabria	68.158,33
Campania	85.117,00
Emilia Romagna	119.885,33
Friuli Venezia Giulia	64.386,33
Lazio	219.857,33
Liguria	60.656,67
Lombardia	224.188,67
Marche	61.981,67
Molise	11.393,67
Piemonte	138.571,33
Puglia	93.720,33
Sardegna	111.832,67
Sicilia	113.803,67
Toscana	59.727,33
Trentino Alto-Adige	92.482,00
Umbria	34.922,67
Valle d'Aosta	11.828,00
Veneto	116.906,00

Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale determinare un'aliquota contributiva da applicare ai suddetti valori di riferimento superiore rispetto a quella del 6% individuata per il contributo relativo agli anni 2014, 2015 e 2016, a causa del decremento dell'importo dei ricavi complessivi, e che tale aliquota possa essere stabilita nella misura del 6,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

Considerato che in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge n. 208 del 2016 l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto è necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete;

Considerato che nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, è ragionevole continuare a prendere in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;

Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2016 relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi;

Ravvisata l'esigenza di confermare la previsione di un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun canone per la concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio o pari a zero;

Ritenuto opportuno, essendo gli operatori di rete con suddette caratteristiche già tenuti al pagamento annuale dei diritti amministrativi in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del 2015, confermare la previsione per tali soggetti l'esonero dal pagamento del nuovo contributo per l'uso delle frequenze, anche in ragione del numero esiguo delle emittenti televisive ex analogiche a carattere comunitario oggi titolari di diritti d'uso come operatori di rete;

Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantità di capacità trasmissiva ceduta;

Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: *a)* cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; *b)* cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; *c)* cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;

Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB-T2;

Ravvisata l'esigenza di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che abbiano sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria capacità trasmissiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
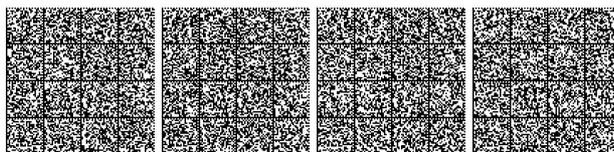
Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2017 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 7,5%, è fissato in euro 2.042.058 per ciascuna rete (multiplex).

2. Per i contributi dovuti per l'anno 2017, restano confermate e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2016.

Art. 2.

1. Per l'anno 2017 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri è fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:

Regione	Valore Riferimento
Abruzzo	23.309,00
Basilicata	18.464,00
Calabria	68.158,33
Campania	85.117,00
Emilia Romagna	119.885,33
Friuli Venezia Giulia	64.386,33
Lazio	219.857,33
Liguria	60.656,67
Lombardia	224.188,67
Marche	61.981,67
Molise	11.393,67
Piemonte	138.571,33
Puglia	93.720,33
Sardegna	111.832,67
Sicilia	113.803,67
Toscana	59.727,33
Trentino-Alto Adige	92.482,00
Umbria	34.922,67
Valle d'Aosta	11.828,00
Veneto	116.906,00

2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 6,5%.

4. Per i contributi dovuti per l'anno 2017, restano confermate e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto ministeriale 4 agosto 2016.

Art. 3.

1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.

2. In conformità alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d'uso.

4. Entro il termine del 31 maggio di ogni anno, gli operatori di rete, ai fini dell'ottenimento degli sconti presentano alla competente Direzione generale del Ministero apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

Art. 4.

1. L'importo e le modalità di versamento dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l'anno 2017 si applicano anche alle annualità 2018 e 2019, salva la possibilità di stabilire diversi importi con un successivo decreto, se in presenza di variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale nell'ultimo triennio e alle entrate complessive per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 383

17A03541
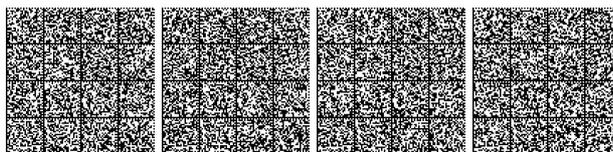
DECRETO 14 aprile 2017.

Riparto dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, per l'anno 2017.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare l'art. 4, comma 5;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con le osservazioni dell'Ufficio legislativo dell'economia e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ivi riportate, con cui si dispone che la tabella che individua il rimborso assegnato a ciascuna regione debba indicare anche le quote riferite alla Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

Visto il decreto interministeriale (MISE – *MEF)* del 16 novembre 2016 che stabiliva il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2016, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,42 ed euro 28,18 alle emittenti radiofoniche e televisive che avevano accettato di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2017 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione tra le regioni della somma stanziata per l'anno 2017 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Ritenuto di rimettere alla valutazione delle regioni, ai fini dell'utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie;

Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2016, che stabilisce per l'anno 2017 un tasso di inflazione programmata pari allo 0.9 %;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul cap. 3121, piano gestionale 2, per l'anno 2017 di € 1.431.793,00;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2017, il rimborso rispettivamente di euro 10,51 ed euro 28,43 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2017, euro 477.264,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.528,67 alle emittenti televisive locali;

3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2017 come segue:

Regioni	Quota Radio	Quota Tv	Totale
Piemonte	33.935,39	67.870,78	101.806,17
Valle D'Aosta	980,05	1.960,09	2.940,14
Lombardia	73.331,99	146.663,97	219.995,96
Prov. di Bolzano	3.918,32	7.836,64	11.754,96
Prov. di Trento	4.215,89	8.431,78	12.647,67
Veneto	37.915,92	75.831,84	113.747,76
Friuli Venezia Giulia	10.352,95	20.705,91	31.058,86
Liguria	12.699,23	25.398,47	38.097,71
Emilia Romagna	32.532,97	65.065,95	97.598,92
Toscana	28.020,41	56.040,81	84.061,22
Umbria	6.623,20	13.246,40	19.869,59
Marche	12.218,03	24.436,06	36.654,09
Lazio	44.750,18	89.500,35	134.250,53
Abruzzo	11.373,64	22.747,29	34.120,93
Molise	3.124,82	6.249,63	9.374,45
Campania	46.782,88	93.565,76	140.348,64
Puglia	33.591,93	67.183,87	100.775,80
Basilicata	5.409,49	10.818,99	16.228,48
Calabria	17.855,25	35.710,49	53.565,73
Sicilia	43.797,74	87.595,48	131.393,23
Sardegna	13.834,05	27.668,10	41.502,16
Totali	477.264,33	954.528,67	1.431.793,00

4. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet www.mise.gov.it ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 14 aprile 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 300

17A03542

DECRETO 27 aprile 2017.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visto l'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, così come modificato dal decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007, che fissa in 150 giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte dei soggetti beneficiari di agevolazioni *ex lege* n. 488/92, i termini per la stipula del contratto di finanziamento tra il soggetto beneficiario e il soggetto agente;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non è stato stipulato il relativo contratto di finanziamento entro i termini stabiliti dal sopracitato art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 così come modificati dal decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007 o non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono pertanto le condizioni per la decadenza delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che per alcune iniziative presenti nell'allegato elenco, le relative somme residue risultano già parzialmente portate in economia e pertanto si rende necessario portare in economia la parte rimanente;
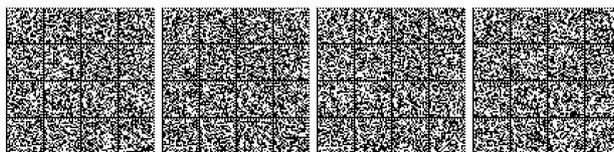
Ritenuto, per motivi di economicità e celerità, di non procedere alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese assicurando, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicità del provvedimento medesimo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014 recante «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza dalle agevolazioni

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono decadute dalle agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, le imprese indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Somme in economia

1. L'importo di € 4.900.004,00, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

	PROG	SERIE	DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	DM PROV.	CONTRIBUTO CONCESSO C/CAPITALE	DM DI MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE	ECONOMIE	DEC DI IMPEGNO	RESIDUI	FINANZIAMENTO AGEVOLATO	SEMESTRI	PREAMMORTAMENTO	TASSO AGEVOLATO	CUP
1	11708	14	MONTICCHIO GAUDIANELLO SPA	07224751003	GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.	N.153354 DEL 19/03/07	568.947,00	-	189.649,00	189.649,00	7199/2006	2005	1.161.025,00	20	4	0,5%	B67B07000000005
									379.298,00	379.298,00	2434/2007	2006					
2	32852	14	PAPPALARDO CARLO D.I.	PPPCRL68C10L448L	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.156089 DEL 19/03/07	279.710,00	-	139.855,00	139.855,00	7206/2006	2005	200.000,00	30	4	0,5%	B71D07000180005
									139.855,00	139.855,00	2430/2007	2006					
3	5989	14	IL NIBBIO DI RENNE LENA D.I.	RNNLNE65P51A053N	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.155747 DEL 19/03/07	100.539,00	-	33.513,00	33.513,00	7206/2006	2005	230.000,00	30	4	0,5%	B71D07000070005
									67.026,00	67.026,00	2430/2007	2006					
4	5656	14	ALBANESE BARTOLO D.I.	LBNBTL68T02G273O	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.155733 DEL 19/03/07	67.650,00		33.825,00	33.825,00	7206/2006	2005	131.175,00	26	4	0,5%	B91D07000010005
									33.825,00	33.825,00	2430/2007	2006					
5	5681	14	ALOA SRL	02695430799	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.154954 DEL 19/03/07	489.999,00	-	163.333,00	163.333,00	7206/2006	2005	306.250,00	30	6	0,5%	B22J07000000005
									326.666,00	326.666,00	2430/2007	2006					
6	6111	14	AMENDOLA FRANCESCO D.I.	MNDFNC55A31F399Z	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.154972 DEL 19/03/07	241.365,00	-	80.455,00	80.455,00	7206/2006	2005	261.000,00	20	4	0,5%	B92J07000020005
									160.910,00	160.910,00	2430/2007	2006					
7	6225	14	TRE MEDIA SRL	02862340839	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.152988 DEL 19/03/07	74.331,00	-	24.777,00	24.777,00	7206/2006	2005	195.950,00	20	4	0,5%	B42E07000000005
									49.554,00	49.554,00	2430/2007	2006					
8	32851	14	ARGIRIUM SRL	01057230862	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.155579 DEL 19/03/07	97.062,00	-	48.531,00	48.531,00	7206/2006	2005	262.968,00	30	4	0,5%	B82J07000330005
									48.531,00	48.531,00	2430/2007	2006					
9	467	14	LA GIUMMARA DI SIMONE ANTONINO E GIUSEPPE SAS	01986770814	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155704 DEL 19/03/07	80.760,00	-	40.380,00	40.380,00	7202/2006	2005	100.000,00	24	4	5,0%	B61D07000080005
									40.380,00	-	2429/2007	2006					
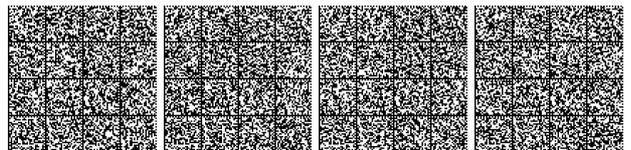
10	28324	14	BMETAL SRL	01084490919	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 154364 DEL 19/03/07	354.069,00	-	118.023,00	118.023,00	7203/2006	2005	345.000,00	24	4	0,5%	B11E07000240005
									236.046,00	236.046,00	2435/2007	2006					
11	28323	14	BMETAL SRL	01084490919	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 154363 DEL 19/03/07	330.126,00	-	110.042,00	110.042,00	7203/2006	2005	331.000,00	30	4	0,5%	B12F07000110005
									220.084,00	220.084,00	2435/2007	2006					
12	32240	14	LATTERIE RIUNITE PIANA DEL SELE SRL	03727190658	UNICREDIT SPA	N.154485 DEL 19/03/07	598.898,00	-	299.449,00	299.449,00	7201/2006	2005	600.213,00	24	4	0,5%	B17B07000060008
									299.449,00	299.449,00	2426/2007	2006					
13	28268	14	GEOCONSULT SRL	01968550903	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.154359 DEL 19/03/07	540.216,00	-	180.072,00	180.072,00	7203/2006	2005	810.000,00	30	8	0,5%	B22E07000000005
									360.144,00	360.144,00	2435/2007	2006					
14	10767	14	BIJOUX CENTER SRL	07086480634	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155800 DEL 19/03/07	13.086,00	-	6.543,00	6.543,00	7202/2006	2005	60.800,00	12	4	0,5%	B67J07000030005
									6.543,00	-	2429/2007	2006					
15	10772	14	BIJOUX CENTER SRL	07086480634	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155802 DEL 19/03/07	30.896,00	-	15.448,00	15.448,00	7202/2006	2005	62.800,00	12	4	0,5%	B17J07000000005
									15.448,00	-	2429/2007	2006					
16	10763	14	BIJOUX CENTER SRL	07086480634	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155797 DEL 19/03/07	32.078,00	-	16.039,00	16.039,00	7202/2006	2005	65.200,00	12	4	0,5%	B87J07000010005
									16.039,00	-	2429/2007	2006					
17	10765	14	BIJOUX CENTER SRL	07086480634	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155799 DEL 19/03/07	32.864,00	-	16.432,00	16.432,00	7202/2006	2005	66.800,00	12	4	0,5%	B97J07000020005
									16.432,00	-	2429/2007	2006					
18	10768	14	BIJOUX CENTER SRL	07086480634	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155801 DEL 19/03/07	32.472,00	-	16.236,00	16.236,00	7202/2006	2005	66.000,00	12	4	0,5%	B57J07000010005
									16.236,00	-	2429/2007	2006					
19	10764	14	BIJOUX CENTER SRL	07086480634	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155798 DEL 19/03/07	34.242,00	-	17.121,00	17.121,00	7202/2006	2005	69.600,00	12	4	0,5%	B97J07000010005
									17.121,00	-	2429/2007	2006					
20	28254	14	BRICODOC SRL	02924340926	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.156056 DEL 19/03/07	63.960,00	-	31.980,00	31.980,00	7203/2006	2005	151.410,00	0	0	0,5%	B82E07000130005
									31.980,00	31.980,00	2435/2007	2006					
21	9123	14	VITA SERENA SRL	02600160788	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155021 DEL 19/03/07	432.099,00	-	144.033,00	144.033,00	7202/2006	2005	1.800.000,00	30	4	0,5%	B22J07000060005
									288.066,00	-	2429/2007	2006					

22	1346	14	EMANUELE ANFUSO SPA	02287080879	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155707 DEL 19/03/07	1.272,00	-	636,00	636,00	7202/2006	2005	212.319,00	24	0	0,5%	B61D07000090005
									636,00	-	2429/2007	2006					
23	9117	14	DEFINGOU HELENI D.I.	DFNLNE49M59Z115M	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155018 DEL 19/03/07	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00	7202/2006	2005	156.000,00	28	4	0,5%	B82J07000060005
									20.000,00	-	2429/2007	2006					
24	19057	14	SATURNIA DI ALFREDO MAZZEO E BRUNO PALUMBO SAS	00271250656	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.155267 del 19/03/07	188.436,00	-	94.218,00	94.218,00	7200/2006	2005	142.803,00	30	6	0,5%	B27F07000010005
									94.218,00	94.218,00	2427/2007	2006					
25	9893	14	HOTEL RISTORANTE "LA TANA" DI ALDO SALERNO D.I. (GIA' LA TANA DI SALERNO ALDO D.I.)	SLRLDAA43B07E919	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155029 DEL 19/03/07	147.600,00	-	73.800,00	73.800,00	7202/2006	2005	175.000,00	30	6	0,5%	B21I07000020005
									73.800,00	-	2429/2007	2006					
26	10913	14	S.AG.EA. SOCIETA' AGRICOLA EOLIANA SRL	2538100831	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155063 DEL 19/03/07	115.446,00	-	38.482,00	38.482,00	7202/2006	2005	250.000,00	30	4	0,5%	B62J07000050005
									76.964,00	-	2429/2007	2006					
27	24791	14	HOTEL CALA GINEPRO SRL	00636300915	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.155395 DEL 19/03/07	86.100,00	-	43.050,00	43.050,00	7202/2006	2005	288.681,00	16	4	0,5%	B97F07000010005
									43.050,00	-	2429/2007	2006					
28	18994	14	LA CITTADELLA DEI MONTI SIBILLINI SRL	00462040445	PROMINVESTMENT SPA	N.155265 DEL 19/03/07	25.464,00	-	8.488,00	8.488,00	7202/2006	2005	863.660,00	30	4	0,5%	B41I07000070005
									16.976,00	16.976,00	2430/2007	2006					
29	19900	14	POLFORM SRL	00671260776	UBI BANCA SPA	N.153904 DEL 19/03/07	161.006,00	N.157543 DEL 27/09/07	80.503,00	80.503,00	7197/2006	2005	170.000,00	12	4	0,5%	B11E07000160005
									80.503,00	80.503,00	2425/2007	2006					
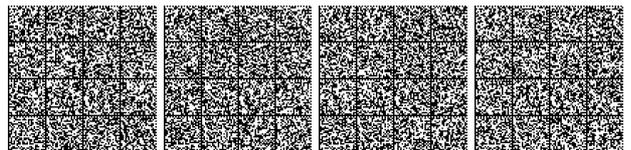
30	18143	14	PASTIFICIO DE SORTIS SRL	186530762	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.153786 DEL 19/03/07	270.026,00	-	135.013,00	135.013,00	7200/2006	2005	1.511.487,00	20	4	0,5%	B97B07000070005
									135.013,00	135.013,00	2427/2007	2006					
31	17624	14	ETIS 2000 SPA	02363740875	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.153748 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	4.452.500,00	30	6	0,5%	B62F07000190005
32	34472	14	GESGA SRL	3719030961	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	N.154599 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	12.069.500,00	0	0	0,5%	B52F07000090005
33	22838	14	TEKNO STORAGE SRL	1319260996	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	N.154017 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	600.000,00	16	4	0,5%	B42E07000020005
34	18375	14	FARMATRE SRL	01295310765	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.153800 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	842.000,00	0	0	0,5%	B21D07000000005
35	19177	14	PUCCIPLAST SRL	07621400154	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.153842 DEL 19/03/07	-	N.157769 DEL 30/10/07	-	-	-	-	384.000,00	20	6	0,5%	B61E07000050005
36	36218	14	CAMAS ENERGY SRL	02765800798	MPS SPA	N.154669 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	15.471.000,00	0	0	0,5%	B72F07000140005
37	36864	14	GRANDE ALBERGO EXCELSIOR VITTORIA SPA	00298000639	MPS SPA	N.155647 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	4.763.500,00	20	4	0,5%	B11I07000090005
38	37126	14	SCIARA SRL	08458771006	MPS SPA	N.154711 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	7.250.000,00	28	4	0,5%	B92F07000120005
39	2907	14	REDOC SRL	09312900013	UNICREDIT SPA	N.152888 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	229.600,00	0	0	0,5%	B22F07000010005
40	33286	14	CEG SPA (GIA' CEG SRL)	02828540126	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N.154551 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	9.818.146,00	0	0	0,5%	B22F07000080008
41	9651	14	GLOBE SRL (GIA'EVER ENERGIA VERDE SRL)	02496520210	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N.153174 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	9.112.284,00	24	4	0,5%	B72F07000050005
42	23607	14	SOLARIA REAL ESTATE SRL	02264700423	UBI BANCA SPA	N.154084 DEL 19/03/07	-	N.159723 DEL 04/02/10	-	-	-	-	953.316,00	0	0	0,5%	B82F07000100005
43	23608	14	SOLARIA REAL ESTATE SRL	02264700424	UBI BANCA SPA	N.154085 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	817.500,00	0	0	0,5%	B82F07000110005
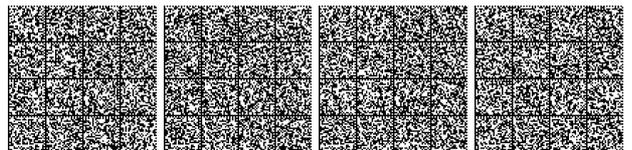
44	23558	14	OFFICINE POLIERI SRL	04061110724	UBI BANCA SPA	N.154078 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	769.000,00	0	0	0,5%	B31E07000190005
45	13704	14	EDILFERRO 2000 SRL	01738400603	MPS SPA	N.153461 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	156.000,00	12	0	0,5%	B41E07000040005
46	33955	14	ROMANA LAVORI SRL (GIA' CGS SRL)	02038830341	GE CAPITAL INTERBANCA SPA	N.154589 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	749.500,00	0	0	0,5%	B31E07000100005
47	34480	14	FRI-EL RUFFANO SRL	02382280218	BANCO BPM S.P.A.	N.154607 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	9.384.800,00	30	6	0,5%	B12F07000140005
48	16862	14	BARBETTI I.C. SRL	00081360596	MPS SPA	N.153710 DEL 19/03/07	-	-	-	-	-	-	1.673.423,00	30	6	0,5%	B11E07000040008
					TOTALE		**5.530.719,00**			**4.900.004,00**			**90.543.210,00**				

17A03395
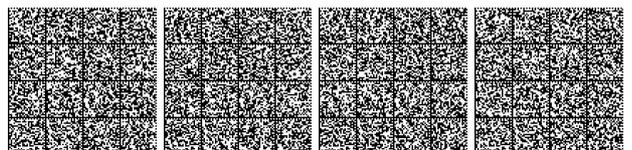
DECRETO 9 maggio 2017.

Istituzione di una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e con il quale è stata introdotta la possibilità di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione» prevedendo, altresì, che «il Ministro dello sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»;

Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014» con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200,00 milioni di euro ai Piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera *c)* del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»;

Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», è prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il Piano operativo «Imprese e competitività FSC 2014-2020» di competenza dal Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «Space economy», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»;

Considerato che, nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» la somma di 916,5 milioni di euro è stata destinata allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: 658,48 milioni di euro per le regioni meno sviluppate, 73,72 milioni di euro per le regioni in transizione e 184,30 milioni di euro per le regioni più sviluppate;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle finalità proprie degli Accordi di sviluppo, come definite dalla normativa attuativa dei Contratti di sviluppo, destinare alla sottoscrizione dei predetti Accordi una quota di risorse pari al 25% dei fondi assegnati con le richiamate deliberazioni del CIPE;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni esposte in premessa, a valere sulle risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo dalle deliberazioni CIPE n. 25/2016 e n. 52/2016, è costituita una riserva, pari ad € 229.125.000,00, per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-*bis* del decreto del 9 dicembre 2014.

2. Le suddette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel Piano operativo «Imprese e competitività FSC 2014-2020» di cui alla deliberazione CIPE n. 52/2016 e pertanto la riserva di cui al comma precedente è così ripartita:

euro 164.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

euro 18.430.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 46.075.000,00 per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).

3. Entro un anno dalla data del presente decreto, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese la dotazione della riserva di cui al comma 1 potrà essere oggetto di revisione, in aumento – compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie – ovvero in riduzione, in funzione delle effettive necessità derivanti dalle concrete risultanze degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-*bis* del decreto del 9 dicembre 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A03394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Airexar Spiromax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 826/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 1467/2016 del 30 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC n. 044990012/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità
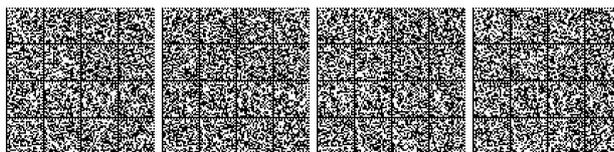
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Airexar Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore a 18 anni.

Asma

Airexar Spiromax è indicato per il trattamento regolare di pazienti con asma di grado severo quando è opportuno l'uso di un prodotto combinato (corticosteroide inalatorio e ß2-agonista a lunga durata d'azione): - pazienti non adeguatamente controllati con un prodotto combinato contenente corticosteroide ad un dosaggio più basso oppure - pazienti già controllati con una dose elevata di corticosteroide inalatorio e ß2-agonista a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Airexar Spiromax è indicato per il trattamento sintomatico dei pazienti con BPCO, con valori normali previsti di FEV_1 < 60% (pre-broncodilatatore) e anamnesi di esacerbazioni ripetute, che presentano sintomi significativi nonostante una regolare terapia broncodilatatoria.

Il medicinale AIREXAR SPIROMAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

50 mcg / 500 mcg - Polvere per inalazione - Uso inalatorio - inalatore (ABS/PE/PP) - 1 inalatore (60 dosi)

AIC n. 044990012/E (in base 10) 1BWZKW (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 37,35

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 61,65

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AIREXAR SPIROMAX è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03360

DETERMINA 9 maggio 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Furosemide Fisiopharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 832/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determina con la quale la società Fisiopharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Furosemide Fisiopharma;

Vista la domanda con la quale la società Fisiopharma S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Furosemide Fisiopharma;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FUROSEMIDE FISIOPHARMA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - AIC n. 031422025 (in base 10) 0XYXL9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 2,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,36.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Furosemide Fisiopharma è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03359

DETERMINA 9 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Aerivio Spiromax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 840/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 1467/2016 del 30 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC n. 044989010/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
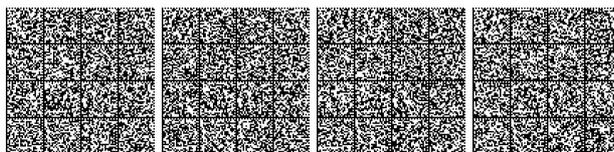
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: AERIVIO SPIROMAX è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore a 18 anni.

Asma

Aerivio Spiromax è indicato per il trattamento regolare di pazienti con asma di grado severo quando è opportuno l'uso di un prodotto combinato (corticosteroide inalatorio e ß2-agonista a lunga durata d'azione): - pazienti non adeguatamente controllati con un prodotto combinato contenente corticosteroide ad un dosaggio più basso oppure - pazienti già controllati con una dose elevata di corticosteroide inalatorio e ß2-agonista a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Aerivio Spiromax è indicato per il trattamento sintomatico dei pazienti con BPCO, con valori normali previsti di FEV_1 < 60% (pre-broncodilatatore) e anamnesi di esacerbazioni ripetute, che presentano sintomi significativi nonostante una regolare terapia broncodilatatoria.

Il medicinale Aerivio Spiromax nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

50 mcg/ 500 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (ABS/PE/PP) - 1 inalatore (60 dosi)

AIC n. 044989010/E (in base 10) 1BWYLL (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 37,35

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 61,65

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aerivio Spiromax è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03362

DETERMINA 9 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Trevicta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 846/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1144/2016 del 26 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 09/09/2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Janssen-Cilag International N. V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC dal n. 043799065/E al n. 043799105/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TREVICTA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: TREVICTA, formulazione iniettabile a somministrazione trimestrale, è indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti che sono clinicamente stabili con la formulazione di paliperidone palmitato iniettabile a somministrazione mensile.

Confezione

175 mg- sospensione iniettabile a rilascio prolungato- uso intramuscolare- siringa preriempita- 0,875 ml (200 mg/ml)- 1 siringa preriempita + 2 A

AIC n. 043799079/E (in base 10) 19SNK7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 679,35

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1.121,22

Confezione

263 mg - sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso intramuscolare- siringa preriempita- 1,315 ml (200 mg/ml)- 1 siringa preriempita + 2 A

AIC n. 043799081/E (in base 10) 19SNK9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 876,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1.446,75

Confezione
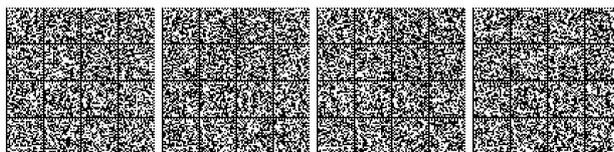
350 mg- sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso intramuscolare- siringa preriempita- 1,750 ml (200 mg/ml)- 1 siringa preriempita + 2 A

AIC n. 043799093/E (in base 10) 19SNKP (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1.095,75

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1.808,43

Confezione

525 mg - sospensione iniettabile a rilascio prolungato- uso intramuscolare- siringa preriempita- 2,625 ml (200 mg/ml)- 1 siringa preriempita + 2 A

AIC n. 043799105/E (in base 10) 19SNL1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1.369,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.260,53

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Trevicta è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- neurologo, psichiatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxamide».

Estratto determina AAM/AIC n. 44/2017 del 27 marzo 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LUXAMIDE nella forma e confezioni:

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVTFE/AL;

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVTFE/AL;

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVTFE/AL,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Ecupharma Srl con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 20 - 20123 Milano (MI), Italia, codice fiscale 10863670153:

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n 044843011 (in base 10) 1BSJ03 (in base 32);

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVTFE/AL - A.I.C. n. 044843023 (in base 10) 1BSJ0H (in base 32);

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044843035 (in base 10) 1BSJ0V (in base 32);

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVTFE/AL - A.I.C. n. 044843047 (in base 10) 1BSJ17 (in base 32);

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044843050 (in base 10) 1BSJ1B (in base 32);

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/ PVTFE/ AL - A.I.C. n. 044843062 (in base 10) 1BSJ1Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Condizioni particolari di conservazione: nessuna.

Composizione:

principio attivo: levosulpiride.

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Produttore del principio attivo: levosulpiride, Procos S.p.a.- via Matteotti n. 249 - 28062 Cameri (Novara), Italia.

Produttori del prodotto finito:

Medochemie Ltd - Central Factory - 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011, Limassol, Cipro. Tutte le fasi di produzione incluso il rilascio lotto;

Medochemie Ltd - Factory AZ - 2 Michael Erakleous Street, Agios, Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, Limassol, 4101, Cipro.

Confezionamento primario e secondario: STM Group S.r.l. Strada provinciale Pianura 2, 80078 Pozzuoli (Napoli), Italia. Confezionamento secondario, applicazione bollino ottico.

Indicazioni terapeutiche:

per il dosaggio da 25 mg:

sindrome dispeptica (anoressia, meteorismo, senso di tensione epigastrica, cefalea postprandiale, pirosi, eruttazioni, diarrea, stipsi) da ritardato svuotamento gastrico legato a fattori organici (gastroparesi diabetica, neoplasie, ecc.) e/o funzionali (somatizzazioni viscerali in soggetti ansioso-depressivi);

cefalea essenziale: forme vasomotorie (emicrania classica, comune, oftalmica, emiplegica, a grappolo) e forme muscolo-tensive;
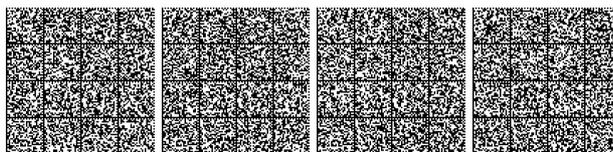
vomito e nausea (post-operatorio o indotto da farmaci antiblastici);

vertigini di origine centrale e/o periferica;

per i dosaggi da 50 e 100 mg: Stati depressivi endogeni e reattivi. Disturbi somatoformi. Schizofrenie acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107- quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03316

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claricyclic».

Estratto determina AAM/AIC n. 58 /2017 del 2 maggio 2017

Procedura europea SE/H/1562/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLARICYCLIC nelle forme e confezioni:

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 15 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 15 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 50 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in vetro da 50 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 100 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in vetro da 100 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in PP da 50 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 50 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in PP da 100 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 100 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC/CCP da 10 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in COC/CCP da 10 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC/CCP da 15 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in COC/CCP da 15 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC/CCP da 20 mL;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in COC/CCP da 20 mL.

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: GE Healthcare AS con sede in Nycoveien 1-2 P.O. Box 4220 Nydalen NO-401 OSLO, Norvegia.

Confezioni:

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 mL - A.I.C. n. 044977015 (in base 10) 1BWLVR (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 mL - A.I.C. n. 044977027 (in base 10) 1BWLW3 (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 mL - A.I.C. n. 044977039 (in base 10) 1BWLWH (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 mL- A.I.C. n. 044977041 (in base 10) 1BWLWK (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 15 mL - A.I.C. n. 044977054 (in base 10) 1BWLWY (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 15 mL - A.I.C. n. 044977066 (in base 10) 1BWLXB (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 mL -A.I.C. n. 044977078 (in base 10) 1BWLXQ (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 mL - A.I.C. n. 044977080 (in base 10) 1BWLXS (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 50 mL - A.I.C. n. 044977092 (in base 10) 1BWLY4 (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in vetro da 50 mL - A.I.C. n. 044977104 (in base 10) 1BWLYJ (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in vetro da 100 mL - A.I.C. n. 044977116 (in base 10) 1BWLYW (in base 32);
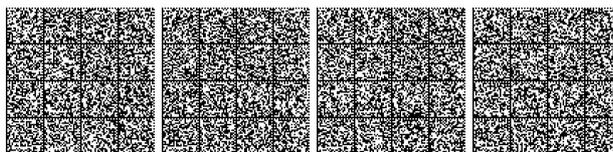
«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in vetro da 100 mL - A.I.C. n. 044977128 (in base 10) 1BWLZ8 (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in PP da 50 mL - A.I.C. n. 044977130 (in base 10) 1BWLZB (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 50 mL - A.I.C. n. 044977142 (in base 10) 1BWLZQ (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 1 flacone in PP da 100 mL - A.I.C. n. 044977155 (in base 10) 1BWM03 (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 100 mL - A.I.C. n. 044977167 (in base 10) 1BWM0H (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC/CCP da 10 mL - A.I.C. n. 044977179 (in base 10) 1BWM0V (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in COC/CCP da 10 mL - A.I.C. n. 044977181 (in base 10) 1BWM0X (in base 32) ;

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC/CCP da 15 mL - A.I.C. n. 044977193 (in base 10) 1BWM19 (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in COC/CCP da 15 mL - A.I.C. n. 044977205 (in base 10) 1BWM1P (in base 32);

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC/CCP da 20 ml - A.I.C. n. 044977217 (in base 10) 1BWM21 (in base 32);

«0,5 mmol/mL soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in COC/CCP da 20 mL - A.I.C. n. 044977229 (in base 10) 1BWM2P (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile e soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Flaconi: la stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per 48 ore a temperatura ambiente. Dal punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non dovrebbero superare le 24 ore a 2-8 °C, a meno che l'apertura non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e validate

Condizioni particolari di conservazione: Flaconcini/Flaconi: Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Siringhe preriempite: Non congelare.

Composizione:

principio attivo: 1 mL di soluzione iniettabile contiene 279,3 mg di acido gadoterico (*) (sotto forma di gadoterato meglumina) equivalente a 0,5 mmol;

tetraxetano (DOTA) 202,46 mg;

ossido di gadolinio 90,62 mg;

(*) Acido gadoterico: complesso di gadolinio con 1,4,7,10 tetraazaciclododecano N,N',N",N"' acido tetra-acetico (tetraxetano (DOTA));

eccipienti: meglumina; tetraxetano (DOTA); acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: GE Healthcare AS - Lindesnesveien 208-Lindesnes, NO-0401 Oslo-Norvegia.

Produttore del prodotto finito: produzione, controllo dei lotti, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario: GE Healthcare AS - Nycoveien 1-2 - P.O. Box 4220 Nydalen -NO-0401 Oslo Norvegia.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. Claricyclic è un mezzo di contrasto indicato per intensificare il contrasto nelle tecniche di Imaging per Risonanza Magnetica al fine di ottenere una migliore visualizzazione/delineazione

Adulti e popolazione pediatrica (0-18 anni d'età):

lesioni del cervello, della colonna vertebrale e dei tessuti circostanti;

MRI di tutto il corpo (vedere paragrafo 4.2). L'uso nella MRI per tutto il corpo non è consigliato nei bambini al di sotto dei 6 mesi di età.

Solo adulti: lesioni o stenosi delle arterie non coronarie (angiografia *RM)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03317

Rettifica della determina V&A n. 2284/2015 del 2 dicembre 2015, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenzetto».

Estratto determina AIC n. 60/2017 del 2 maggio 2017

Procedura europea HU/H/0361/001/DC.

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 2284/2015 del 2 dicembre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LENZETTO, nella forma e confezione:

«1,53 mg spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml; codice A.I.C. n. 043205018.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC con sede e domicilio fiscale in Gyomroi UT 19-21, 1103 Budapest Ungheria, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 298 del 23 dicembre 2015,

laddove è riportato:

«1,53 mg spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml;

leggasi:

«1,53 mg/nebulizzazione, spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml.
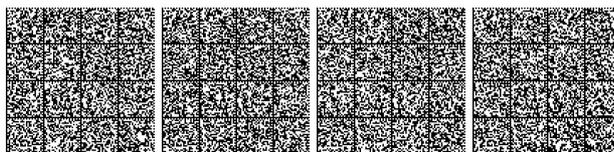
Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A03318

Rettifica della determina V&A n. 1315/2016 del 3 agosto 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenzetto».

Estratto determina AAM/PPA n. 447 del 2 maggio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 1315/2016 del 3 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 199 del 26 agosto 2016, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LENZETTO nella confezione «1,53 mg spray transdermico, soluzione» 3 flaconcini da 8,1 ml» a nome della società Gedeon Richter PLC, con sede e domicilio fiscale in Gyomroi UT 19-21, 1103 Budapest-Ungheria, come di seguito indicato:

laddove riportato:

confezione: «1,53 mg spray transdermico, soluzione» 3 flaconcini da 8,1 ml»;

leggasi:

confezione: «1,53 mg/nebulizzazione spray transdermico, soluzione» 3 flaconcini da 8,1 ml.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03319

Rettifica della determina n. 682/2015 del 25 maggio 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Pharma Regulatory Solutions».

Estratto determina n. 859/2017 del 9 maggio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 682/2015 del 25 maggio 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VANCOMICINA PHARMA REGULATORY SOLUTIONS, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2015 n. 132:

all'Art. 1 *(Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC)* si intenda aggiunta la seguente confezione: «1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043780028 (in base 10) 19S1XW (in base 32).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A03357

Rettifica della determina n. 201/2017 del 3 febbraio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin EG».

Estratto determina n. 848/2017 del 9 maggio2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 201/2017 del 3 febbraio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CASPOFUNGIN EG, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2017 serie generale n. 45:

dove è scritto:

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044255014 (in base 10) 1B6KT6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 320.96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 529.71.

Confezione: «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044255026 (in base 10) 1B6KTL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 408.25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 673.77.

leggasi:

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044255014 (in base 10) 1B6KT6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 293,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 484,22.

Confezione: «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044255026 (in base 10) 1B6KTL(in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 373,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 615,91.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A03358

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012.

Si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012.

La ratifica è stata auorizzata con legge 3 novembre 2016, n. 211, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 de 22 novembre 2016.

In conformità ai suoi articoli XXI.2 e 2, comma 1, il Trattato, con protocollo addizionale, entrerà in vigore il giorno 1° giugno 2017.

17A03336

Rilascio di *exequatur*

In data 2 maggio 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Vito Chionna, console onorario della Repubblica Federale di Germania in Bari.

17A03350
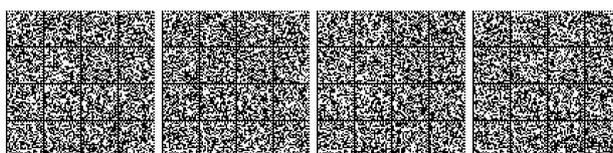
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0938
Yen	123,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,712
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,84465
Fiorino ungherese	311,24
Zloty polacco	4,2011
Nuovo leu romeno	4,5488
Corona svedese	9,659
Franco svizzero	1,0878
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4465
Kuna croata	7,418
Rublo russo	63,6825
Lira turca	3,8985
Dollaro australiano	1,4791
Real brasiliano	3,4896
Dollaro canadese	1,4986
Yuan cinese	7,5513
Dollaro di Hong Kong	8,5152
Rupia indonesiana	14557,93
Shekel israeliano	3,943
Rupia indiana	70,3455
Won sudcoreano	1239,29
Peso messicano	20,8324
Ringgit malese	4,7425
Dollaro neozelandese	1,5802
Peso filippino	54,567
Dollaro di Singapore	1,5368
Baht tailandese	37,922
Rand sudafricano	14,8494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03425

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0888
Yen	124,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,672
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,843
Fiorino ungherese	311,73
Zloty polacco	4,2223
Nuovo leu romeno	4,55
Corona svedese	9,6698
Franco svizzero	1,0938
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4138
Kuna croata	7,4238
Rublo russo	63,4665
Lira turca	3,9148
Dollaro australiano	1,4809
Real brasiliano	3,473
Dollaro canadese	1,4921
Yuan cinese	7,5201
Dollaro di Hong Kong	8,4755
Rupia indonesiana	14535,48
Shekel israeliano	3,9234
Rupia indiana	70,3975
Won sudcoreano	1238,96
Peso messicano	20,8766
Ringgit malese	4,733
Dollaro neozelandese	1,5788
Peso filippino	54,409
Dollaro di Singapore	1,5362
Baht tailandese	37,852
Rand sudafricano	14,8785

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03426

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0882
Yen	123,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,642
Corona danese	7,4409
Lira Sterlina	0,83985
Fiorino ungherese	310,59
Zloty polacco	4,218
Nuovo leu romeno	4,5495
Corona svedese	9,699
Franco svizzero	1,0949
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4435
Kuna croata	7,4215
Rublo russo	62,9593
Lira turca	3,9057
Dollaro australiano	1,474
Real brasiliano	3,444
Dollaro canadese	1,4905
Yuan cinese	7,5116
Dollaro di Hong Kong	8,4728
Rupia indonesiana	14535,63
Shekel israeliano	3,9183
Rupia indiana	70,239
Won sudcoreano	1234,98
Peso messicano	20,7574
Ringgit malese	4,7304
Dollaro neozelandese	1,5671
Peso filippino	54,314
Dollaro di Singapore	1,5348
Baht tailandese	37,826
Rand sudafricano	14,6798

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03427

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,086
Yen	123,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,598
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,84485
Fiorino ungherese	310,57
Zloty polacco	4,2242
Nuovo leu romeno	4,549
Corona svedese	9,6478
Franco svizzero	1,0952
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,333
Kuna croata	7,432
Rublo russo	62,065
Lira turca	3,8921
Dollaro australiano	1,4737
Real brasiliano	3,4363
Dollaro canadese	1,4906
Yuan cinese	7,4957
Dollaro di Hong Kong	8,4594
Rupia indonesiana	14490,5
Shekel israeliano	3,922
Rupia indiana	69,906
Won sudcoreano	1225,56
Peso messicano	20,605
Ringgit malese	4,7225
Dollaro neozelandese	1,5862
Peso filippino	54,176
Dollaro di Singapore	1,5292
Baht tailandese	37,74
Rand sudafricano	14,5157

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03428

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0876
Yen	123,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,576
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,84588
Fiorino ungherese	310,24
Zloty polacco	4,217
Nuovo leu romeno	4,545
Corona svedese	9,6673
Franco svizzero	1,0963
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3665
Kuna croata	7,4225
Rublo russo	62,3148
Lira turca	3,9038
Dollaro australiano	1,4731
Real brasiliano	3,4227
Dollaro canadese	1,4941
Yuan cinese	7,5047
Dollaro di Hong Kong	8,4761
Rupia indonesiana	14497,16
Shekel israeliano	3,9203
Rupia indiana	69,9395
Won sudcoreano	1226,52
Peso messicano	20,5521
Ringgit malese	4,7243
Dollaro neozelandese	1,5892
Peso filippino	54,087
Dollaro di Singapore	1,5314
Baht tailandese	37,778
Rand sudafricano	14,6336

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione degli articoli del regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con delibera n. 62 del 28 settembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005477/PG-L-76 del 4 maggio 2017, in seguito agli elementi integrativi trasmessi dall'INPGI a riscontro della nota ministeriale del 20 febbraio 2017 di approvazione parziale della delibera del Consiglio di amministrazione n. 62/2016, sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, le modifiche apportate agli articoli 4, comma 9; 7, comma 3, periodi successivi ai primi due; 16, comma 4 e art. 22 del Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI con la delibera n. 62 del 28 settembre 2016.

17A03337

Approvazione della delibera n. 32/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 9 marzo 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005446/CONS-L-72 del 3 maggio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 32/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 9 marzo 2017, concernente la rivalutazione delle pensioni, dei redditi professionali e dei contributi per l'anno 2017.

17A03352

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Parcheggio Marilleva 900 società cooperativa edilizia», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*omissis*);

Delibera:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento d'autorità della Parcheggio Marilleva 900 Società cooperativa edilizia con sede in Trento, via Brennero n. 322, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

2) di nominare il dott. Valter Dalsass con studio in Trento, via Romano Guardini n. 24 (codice fiscale DLSVTR68C05Z404K), in qualità di liquidatore, essendovi rapporti patrimoniali da definire;

3) di dare atto che il compenso e le spese del commissario liquidatore si intendono a totale carico della Procedura e saranno determinate in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 4 novembre 2016 «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri del comitato
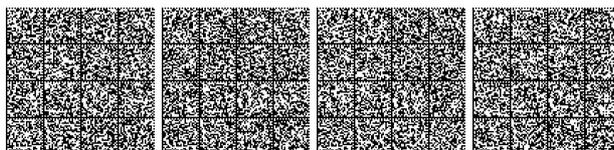
di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile»;

4) di stabilire che in caso di inadempienza dell'attivo patrimoniale, le spese inerenti la procedura saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonchè nella comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.

17A03351

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-117) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
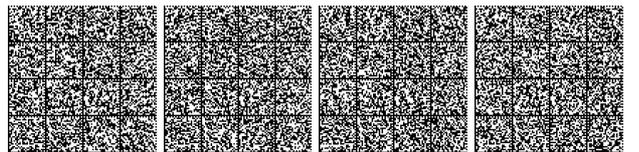
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.